

IRPEF

Scaglioni e detrazioni per il calcolo
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
in vigore al 1.1.2019

SOMMARIO

TABELLA A - Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Calcolo su base annua..... pag. 3

TABELLA B - Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Calcolo su base mensile pag. 3

TABELLA C - Detrazione per coniuge a carico pag. 3

TABELLA D - Detrazione per figli e altre persone a carico pag. 4

TABELLA E - Altre detrazioni pag. 5

TABELLA F - Altre detrazioni - BONUS RENZI.....pag. 5

TABELLA G – Addizionali pag. 6

FOGLIO 1 - Fac-simile di richiesta detrazioni comprensivo delle "avvertenze" pag. 7

TABELLA A

IRPEF - CALCOLO SU BASE ANNUA (ART. 11 DEL DPR 917/86)

LIMITE DEGLI SCAGLIONI	AMPIEZZA SCAGLIONI	AL. %	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE PRECEDENTE	TOTALE	SU
Fino a 15.000	15.000	23	3.450,00	-	3.450,00	15.000,00
oltre 15.000 e fino a 28.000	13.000	27	3.510,00	3.450,00	6.960,00	28.000,00
oltre 28.000 e fino a 55.000	27.000	38	10.260,00	6.960,00	17.220,00	55.000,00
oltre 55.000 e fino a 75.000	20.000	41	8.200,00	17.220,00	25.420,00	75.000,00
oltre 75.000*		43	-	25.420,00	-	-

*Si ricorda che, dal periodo d'imposta 2017, sui redditi IRPEF di importo superiore ai 300.000 euro lordi annui **non è più** prevista l'applicazione di un prelievo aggiuntivo del 3%, definito "contributo di solidarietà", introdotto dall'art. 2, commi 1 e 2 della legge 148 del 17 settembre 2011 (cd. "manovra di ferragosto").

TABELLA B

IRPEF - CALCOLO SU BASE MENSILE (ART. 11 DEL DPR 917/86)

LIMITE DEGLI SCAGLIONI	AMPIEZZA SCAGLIONI	AL. %	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE PRECEDENTE	TOTALE
Fino a 1.250,00	1.250,00	23	287,50	-	287,50
oltre 1.250,00 e fino a 2.333,33	1.083,33	27	292,50	287,50	580,00
oltre 2.333,33 e fino a 4.583,33	2.250,00	38	855,00	580,00	1.435,00
oltre 4.583,33 e fino a 6.250,00	1.666,67	41	683,33	1.435,00	2.118,33
oltre 6.250,00	-	43	-	2.118,33	-

TABELLA C

DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO (ART. 12 DEL DPR 917/86)

REDDITO IMPONIBILE	DETRAZIONE ANNUA	DETRAZIONE MENSILE
fino a 15.000,00	$(800,00 - (110,00 \times (RC^* / 15.000,00)))$	
oltre 15.000,00 e fino a 29.000,00	690,00	57,50
oltre 29.000,00 e fino a 29.200,00	700,00	58,33
oltre 29.200,00 e fino a 34.700,00	710,00	59,17
oltre 34.700,00 e fino a 35.000,00	720,00	60,00
oltre 35.000,00 e fino a 35.100,00	710,00	59,17
oltre 35.100,00 e fino a 35.200,00	700,00	58,33
oltre 35.200,00 e fino a 40.000,00	690,00	57,50
oltre 40.000,00 e fino a 80.000,00	$690 \times ((80.000,00 - RC^*) / 40.000,00)$	
oltre 80.000,00	nessuna detrazione	

*RC = reddito complessivo

Relativamente alle detrazioni per il coniuge a carico se il quoziente dei rapporti di cui sopra è uguale a zero, la detrazione non compete, se è uguale a 1, compete in misura piena, in tutti gli altri casi si assume nelle prime quattro cifre decimali (attraverso il meccanismo del troncamento).

TABELLA D

DETRAZIONE PER FIGLI E ALTRE PERSONE A CARICO (ART. 12 DEL DPR 917/86)

CON 1 FIGLIO A CARICO (la detrazione non spetta se il reddito complessivo supera i 95.000 €)	
$950 \times ((95.000,00 - RC^*) / 95.000,00)$	se il figlio è di età pari o superiore a 3 anni
$1220 \times ((95.000,00 - RC^*) / 95.000,00)$	se il figlio è di età inferiore a 3 anni
$1350 \times ((95.000,00 - RC^*) / 95.000,00)$	se il figlio è di età pari o superiore a 3 anni portatore di handicap
$1620 \times ((95.000,00 - RC^*) / 95.000,00)$	se il figlio è di età inferiore a 3 anni portatore di handicap
CON 2 FIGLI A CARICO (la detrazione non spetta se il reddito complessivo supera i 110.000 €)	
$950 \times ((110.000,00 - RC^*) / 110.000,00)$	per ciascun figlio di età pari o superiore a 3 anni
$1220 \times ((110.000,00 - RC^*) / 110.000,00)$	per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni
$1350 \times ((110.000,00 - RC^*) / 110.000,00)$	per ciascun figlio di età pari o superiore a 3 anni portatore di handicap
$1620 \times ((110.000,00 - RC^*) / 110.000,00)$	per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni portatore di handicap
CON 3 FIGLI A CARICO (la detrazione non spetta se il reddito complessivo supera i 125.000 €)	
$950 \times ((125.000,00 - RC^*) / 125.000,00)$	per ciascun figlio di età pari o superiore a 3 anni
$1220 \times ((125.000,00 - RC^*) / 125.000,00)$	per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni
$1350 \times ((125.000,00 - RC^*) / 125.000,00)$	per ciascun figlio di età pari o superiore a 3 anni portatore di handicap
$1620 \times ((125.000,00 - RC^*) / 125.000,00)$	per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni portatore di handicap
CON PIU' DI 3 FIGLI A CARICO (***) (la detrazione non spetta se il reddito complessivo supera 125.000 € maggiorato per ogni figlio successivo al 3° di 15.000 €)	
$1150 \times (((125.000,00 + 15.000,00 \times N^{**}) - RC^*) / (125.000,00 + 15.000,00 \times N^{**}))$	per ciascun figlio di età pari o superiore a 3 anni
$1420 \times (((125.000,00 + 15.000,00 \times N^{**}) - RC^*) / (125.000,00 + 15.000,00 \times N^{**}))$	per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni
$1550 \times (((125.000,00 + 15.000,00 \times N^{**}) - RC^*) / (125.000,00 + 15.000,00 \times N^{**}))$	per ciascun figlio di età pari o superiore a 3 anni portatore di handicap
$1820 \times (((125.000,00 + 15.000,00 \times N^{**}) - RC^*) / (125.000,00 + 15.000,00 \times N^{**}))$	per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni portatore di handicap
DETRAZIONE PER LE ALTRE PERSONE A CARICO	
$750 \times ((80.000,00 - RC^*) / 80.000,00)$	per ogni persona a carico

*RC = reddito complessivo

**N = numero di figli oltre il 3° (ad esempio in caso di 5 figli "N" è uguale a 2)

(***) = Oltre alle detrazioni sotto riportate spetta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro

Relativamente alle detrazioni per figli e altri familiari a carico se il quoziente dei rapporti di cui sopra è pari a zero, minore di zero o uguale ad uno, le detrazioni non competono, in tutti gli altri casi si assume nelle prime quattro cifre decimali (attraverso il meccanismo del troncamento).

Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro.

RELATIVAMENTE AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA SI

RINVIA A QUANTO PRECISATO NELLE PAGINE 9 E 10 DEL PRESENTE ELABORATO

TABELLA E

ALTRE DETRAZIONI (ART. 13 DEL DPR 917/86) (1)

DETRAZIONI PER REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE (da rapportare al periodo di lavoro nell'anno)	
REDDITO IMPONIBILE	DETRAZIONE ANNUA
Fino a 8.000,00	1.880,00 € con un minimo spettante pari a 690,00 euro. Per i rapporti a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380,00 €
oltre 8.000,00 e fino a 28.000,00	$978,00 + (902,00 \times ((28.000,00 - RC^*) / 20.000,00))$
oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00	$978,00 \times ((55.000,00 - RC^*) / 27.000,00)$
DETRAZIONI PER REDDITO DI PENSIONE (da rapportare al periodo di pensione nell'anno)	
REDDITO IMPONIBILE	DETRAZIONE ANNUA COMMA 20, LEGGE 11/12/2016, N. 232
fino a 8.000,00	1.880,00 con un minimo spettante pari a 713,00
oltre 8.000,00 e fino a 15.000,00	$1.297,00 + (583,00 \times ((15.000,00 - RC^*) / 7.000,00))$
oltre 15.000,00 e fino a 55.000,00	$1.297,00 \times ((55.000,00 - RC^*) / 40.000,00)$
DETRAZIONI PER REDDITI ASSIMILATI (2), DI LAVORO AUTONOMO, DI IMPRESA MINORE E REDDITI DIVERSI	
REDDITO IMPONIBILE	DETRAZIONE ANNUA
Fino a 4.800,00	1.104,00 €
oltre 4.800,00 e fino a 55.000,00	$1.104,00 \times ((55.000,00 - RC^*) / 50.200,00)$

* RC = reddito complessivo

(1) se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti da assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all'art. 10, c.1, lett. c) del Tuir, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle sotto riportate, pari a 1.725,00 con un minimo spettante pari a 690,00 €, se il reddito non supera 7.500 euro all'anno, pari a $1.255,00 + (470,00 \times ((15.000,00 - RC^*) / 7.500,00))$ se il reddito supera 7.500 euro all'anno ma non 15.000, pari a $1.255,00 \times ((55.000,00 - RC^*) / 40.000,00)$ se il reddito supera 15.000 euro all'anno ma non 55.000

(2) non hanno diritto alle detrazioni sotto indicate i redditi derivanti da assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all'art. 10, c.1, lett. c) del Tuir

TABELLA F

ALTRE DETRAZIONI (ART. 13, comma 1-bis DEL DPR 917/86) (1)

BONUS RENZI (da rapportare al periodo di lavoro nell'anno)	
REDDITO IMPONIBILE	IMPORTO ANNUO
Fino a 8.145,00	0 (2)
oltre 8.145,00 e fino a 24.600,00	960 €
oltre 24.600,00 e fino a 26.600,00	$960,00 \times ((26.600 - RC^*) / 2.000,00)$

* RC = reddito complessivo

(1) Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a: 1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a ((24.600 euro)); 2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a ((24.600 euro)) ma non a ((26.600 euro)). Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di ((26.600 euro)), diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

(2) Incapienza d'imposta, in quanto le detrazioni per lavoro dipendente, in tal caso, sono pari o superiori all'IRPEF dovuta.

TABELLA G

ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF (IN VIGORE NELL'ANNO 2019)

Le addizionali regionale e comunale vengono determinate in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno e vengono trattenute a decorrere dal periodo di paga successivo in un numero massimo di undici rate (nove per l'acconto della comunale).

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'importo delle addizionali deve, al contrario, essere trattenuto in un'unica soluzione nel periodo di paga in cui viene effettuato il conguaglio.

A partire dal 1° gennaio 2007 l'addizionale comunale deve essere versata sia a saldo, per l'anno precedente, che in acconto, per l'anno in corso.

Ai fini dell'individuazione dell'aliquota da applicare del Comune e della Regione a favore della quale effettuare il versamento dell'addizionale, si deve fare riferimento al domicilio fiscale del dipendente alla data del **1° gennaio** dell'anno cui l'addizionale stessa si riferisce.

Le aliquote applicabili per l'anno 2019 sono disponibili sul sito internet del Dipartimento delle Finanze al link seguente: <http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/>

Ricordiamo che per quanto concerne l'addizionale regionale, l'art. 8, comma 1, del DL 175/2014, cd. Decreto semplificazioni fiscali, ha modificato l'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 446 del 1997, prevedendo che l'addizionale debba essere versata alla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui l'addizionale stessa si riferisce e non più al 31 dicembre come stabilito in precedenza.

Viene inoltre previsto che ai fini della determinazione dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF, si debba applicare l'aliquota, e l'eventuale soglia di esenzione, nella misura vigente l'anno precedente a prescindere che la pubblicazione della delibera ad opera del Comune, sul sito internet del Dipartimento per le Politiche Fiscali, sia effettuata entro il 20 dicembre di ciascun anno. Per quanto concerne l'addizionale comunale la determinazione **dell'acconto 2019** dovrà essere effettuata utilizzando la stessa aliquota prevista per il saldo 2018.

MODULO DI RICHIESTA DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA (ARTICOLO 12 DEL DPR 917/86)
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL DPR 600/73 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Il/la sottoscritto/a nato/a il/...../..... a
 residente in provincia di
 via/piazzan. dal [1]..... codice
 fiscale stato civile.....

In qualità di Vostro/a dipendente/collaboratore/trice/amministratore,

DICHIARA

di avere diritto alle seguenti detrazioni per familiari a carico (si ricorda che il reddito percepito da ciascuno dei familiari a carico non deve essere superiore a euro 2.841,51 al lordo degli oneri deducibili, dal 1° gennaio 2019 per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro):

Quadro A		Familiari a carico		
Cognome e nome		Codice fiscale		Data di nascita
☐	Coniuge*	_____	_____	____/____/____

* Nel caso in cui per il primo figlio competa la detrazione prevista per il coniuge, nella parte dedicata ai "figli a carico", il numero dei figli deve essere conteggiato senza tenere conto del primo figlio.

N. Figli	Cognome e Nome	Indicare la % a carico		Indicare se disabile***	Figli di età inferiore a 3 anni	Codice fiscale	Data di nascita
		50	100				
1° figlio	_____	☐	☐	☐	☐	_____	____/____/____
2° figlio	_____	☐	☐	☐	☐	_____	____/____/____
3° figlio	_____	☐	☐	☐	☐	_____	____/____/____
4° figlio	_____	☐	☐	☐	☐	_____	____/____/____
5° figlio	_____	☐	☐	☐	☐	_____	____/____/____

**

Figli portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n°104.

Altri familiari indicati all'art. 433 C.C.		Indicare la % di carico			Codice Fiscale	Data di Nascita
N. Familiari	Cognome e Nome	50	100	altra		
1° Familiare	_____	☐	☐	☐	_____	___/___/___
2° Familiare	_____	☐	☐	☐	_____	___/___/___
3° Familiare	_____	☐	☐	☐	_____	___/___/___

ANCORA

Che, ai fini del calcolo delle detrazioni di cui sopra, il proprio reddito complessivo [2] per l'anno 2019 sarà presumibilmente pari a euro.

- ☐ Di percepire assegni periodici corrisposti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
- ☐ Di calcolare ed attribuire l'intero importo minimo di detrazione spettante pari a 690 euro per i rapporti a tempo indeterminato o a 1.380 euro per quelli a tempo determinato, in quanto il reddito complessivo non supera 8.000 euro.
- ☐ Di calcolare ed attribuire le detrazioni per carichi di famiglia per l'intero anno.
- ☐ Di applicare un'aliquota più elevata di quella che deriva dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito pari a __ %

SI IMPEGNA

A comunicare tempestivamente le eventuali variazioni alla situazione sopra illustrata.

Il sottoscritto conferma il perdurare della situazione già comunicata in data _____ (per i dipendenti extracomunitari).

Data/...../..... Firma

1 l'indicazione della data è obbligatoria se la residenza è cambiata dopo il 30 ottobre 2018.

2 si ricorda che il reddito complessivo ai fini del calcolo delle detrazioni, è pari all'ammontare dei redditi conseguiti dal contribuente, al lordo degli oneri deducibili, ma al netto dell'eventuale reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (rendita catastale) e relative pertinenze. Se non si possiedono altri redditi, il dato non è da indicare.

ATTENZIONE: PRIMA DI COMPILARE LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE ALLEGATE

A decorrere dal periodo d'imposta 2012, per effetto delle modifiche apportate dal DL. 70/2011 all'art. 23 co. 2 lett. a) del DPR 600/73, i lavoratori dipendenti e i pensionati non hanno più l'obbligo di dichiarare annualmente al sostituto d' imposta, affinché ne tenga conto in sede di ritenuta sui redditi corrisposti, i dati relativi alle detrazioni IRPEF per i familiari fiscalmente a carico; in assenza di variazioni, infatti, la suddetta dichiarazione al sostituto d' imposta ha effetto anche per i periodi di imposta successivi.

L' obbligo di presentare al sostituto d'imposta una nuova dichiarazione sussiste quindi solo in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati (es. figlio che cessa di essere fiscalmente a carico).

L' obbligo di presentare al sostituto d'imposta la dichiarazione di spettanza delle detrazioni viene invece totalmente abolito con riferimento alle detrazioni IRPEF per tipologie reddituali (reddito di lavoro dipendente o di pensione), di cui all'art. 13 del TUIR.

Le nuove disposizioni in materia di riconoscimento, da parte del sostituto d'imposta, delle detrazioni IRPEF di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR si applicano anche ai contribuenti titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 del TUIR (es. collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto).

Relativamente al coniuge a carico la detrazione spetta se quest'ultimo non è legalmente ed effettivamente separato e non possiede redditi propri per un ammontare superiore a 2.840,51 euro all'anno, al lordo degli oneri deducibili.

I figli compresi quelli naturali riconosciuti, quelli adottivi, affidati o affiliati, si considerano a carico se non possiedono redditi propri superiori a 2.840,51 euro all'anno, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 143/E del 30 dicembre 2010, ha chiarito che qualora uno dei coniugi sia senza reddito, la detrazione IRPEF per i figli a carico è trasferibile per intero all'altro coniuge (la possibilità di attribuire la detrazione all'altro genitore in caso di assenza di reddito deve ritenersi applicabile anche in caso di genitori separati o divorziati, previo accordo tra i due).

Il contribuente sarà tenuto ad indicare il numero di figli, distinti a seconda che questi ultimi siano o meno portatori di handicap, e se di età inferiore a 3 anni dovrà indicarne la data di nascita (secondo i principi generali, le detrazioni per ciascun figlio di età inferiore a tre anni spetta dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste e compete sino al mese in cui le stesse cessano, pertanto sarà applicato a sino al mese in cui viene compiuto il terzo anno di età).

Sarà inoltre necessario specificare la percentuale di detrazione di cui si può usufruire, in particolare la detrazione spetta:

- ☐ Al 100% se l'altro coniuge è a carico;
- ☐ Al 50% se l'altro coniuge non è a carico e non è legalmente ed effettivamente separato, ovvero al 100% previo specifico accordo se però il contribuente possiede il reddito più elevato;
- ☐ Al 100% in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nell'ipotesi in cui si sia ottenuto l'affidamento e in mancanza di diverso accordo;
- ☐ Al 50%, in caso di mancanza di altro accordo, nell'ipotesi di affidamento congiunto o condiviso.

Se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applica, se più favorevole, la detrazione prevista per il coniuge.

L'ulteriore detrazione pari a 1.200 euro per la presenza di almeno quattro figli a carico spetta al cinquanta per cento a ciascun genitore non legalmente ed effettivamente separato ovvero a ognuno in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, spetta a quest'ultimo per l'intero importo. Si segnala che i soggetti titolari anche di altri redditi potranno godere del bonus dei 1.200 euro soltanto al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e non potranno pertanto richiederlo al proprio sostituto d'imposta.

Relativamente agli altri familiari di cui all'art. 433 del Codice Civile, questi si considerano a carico, se convivono con il contribuente, se percepiscono un reddito annuo complessivo non superiore a 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Si tratta in sostanza dei genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali.

In tal caso l'ammontare della detrazione spettante va ripartita "pro-quota" tra coloro che ne hanno diritto.